



TRIBUNALE DI RAGUSA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesse le già richiamate disposizioni del D.L. n. 18/2020 e, in particolare, l'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) e l'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), i decreti presidenziali circa i limiti relativamente ai quali è possibile procedere alla trattazione delle udienze e alle relative modalità, reso in esito al procedimento partecipato di cui all'art. 83 comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto altresì della delibera del CSM del 26 marzo 2020 contenente le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte" e dei protocolli di Intesa tra la Corte di appello di Catania e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del relativo Distretto e tra il Tribunale di Ragusa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del D.L. 23/2000 "Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.";

Considerato che per i Giudici di pace non è possibile l'udienza mediante trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 – non essendo gli stessi allo stato abilitati all'uso dell'applicativo Consolle del magistrato – né l'udienza mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 – non avendo i Giudici di pace la disponibilità di apparecchiature *hardware* fornite dall'Amministrazione necessarie per l'uso dell'applicativo *Teams*;

Considerato pertanto che deve essere adottata la misura di cui all'art. 83 lett. g) D.L. n. 18/2020 cioè il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

DISPONE

Tutte le udienze civili e penali fissate tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 devono essere rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno, AD ECCEZIONE:

NEL SETTORE CIVILE, dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, giusta il disposto dell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/20, e dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'individuazione di questi ultimi avverrà su istanza di parte secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente del Tribunale del 10.4.2020. Si evidenzia al



riguardo che è onere dei difensori depositare, per via telematica, istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza; il giudice di pace provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotterà anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

NEL SETTORE PENALE, dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, giusta il disposto dell'art. 83 comma 3 lett. c) D.L. n. 18/20. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La trattazione dei procedimenti sopra indicati deve avvenire nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria, curando di evitare nella maniera più assoluta assembramenti dentro e fuori le aule e rispettando in modo rigoroso la distanza di sicurezza e le ulteriori cautele dettagliatamente disciplinate dai provvedimenti in vigore su tutto il territorio nazionale e in particolare:

- a) le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgersi, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato all'edificio ed alle aule d'udienza;
- b) per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub) a); l'orario del processo da trattare sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT;
- c) il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento nei corridoi e negli spazi antistanti le aule d'udienza e le stanze dei giudici.

Ragusa, 24 aprile 2020.

SU DELEGA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

IL MAGISTRATO COLLABORATORE

Dott. Claudio Maggioni
